



Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI GENERALI – DISCREZIONALITÀ TECNICA – SINDACATO - LIMITI

Descrizione

Il sindacato sugli atti espressione di una discrezionalità tecnica, al fine di evitare che la discrezionalità tecnica trasmodi in arbitrio specialistico, implica la verifica del rispetto dei limiti dell'opinabile tecnico-scientifico e, nell'ambito di tali confini, anche del grado di attendibilità dell'analisi economica e delle valutazioni tecniche compiute, alla stregua dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalità, e che tale verifica è suscettibile di essere svolta attraverso gli strumenti processuali a tal fine ritenuti idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 757; Id., Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696; Id., Sez. VI, 30 marzo 2021, n. 2672; Id., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225; Id., Sez. VI, 15 dicembre, 2020, n. 8061; Id., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 79/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0079 CFA del 9 marzo 2023 (Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri)